

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

(approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 luglio 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 17 luglio 2014, n. 716)

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, e della "Carta Etica della Università degli Studi del Sannio", emanata con Decreto Rettorale del 23 luglio 2009, n. 1085, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

Articolo 2 Attivazione delle procedure di chiamata

1. I Dipartimenti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e assegnate dal Consiglio di Amministrazione, possono proporre, anche al fine di garantire il raggiungimento dei "requisiti di docenza di ruolo" richiesti dalla normativa vigente per la attivazione annuale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale che configurano la offerta formativa, la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi della procedura di cui al comma 5, lettera a), possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicinale.
3. I Consigli di Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera i), dello Statuto, approvano le proposte di copertura di posti di cui al presente articolo, come ulteriormente specificate nei titoli terzo, quarto e quinto del presente regolamento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
4. Sulle proposte approvate dai Consigli di Dipartimento delibera, in via definitiva, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le proposte approvate dai Consigli di Dipartimento, debitamente motivate e nel rispetto di quanto previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione comparativa attivata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con indicazione di eventuale "riserva", ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18, di idonei in procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di prima o di seconda fascia indette ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, di studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi non ne siano già titolari, di professori di prima e di seconda fascia già in servizio e di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale;

Ally

- b) chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di titolari di contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo 24, che abbiano conseguito la "abilitazione scientifica nazionale" di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia, all'esito di procedura di valutazione attivata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente di professori di seconda fascia o di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la Università degli Studi del Sannio, che abbiano conseguito la "abilitazione scientifica nazionale" di cui all'articolo 16 della medesima legge;
 - d) chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani, impegnati all'estero, e di studiosi di chiara fama secondo modalità e procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per ogni posto per il quale viene richiesta la copertura, le proposte devono contenere le indicazioni relative:
- a) alla fascia e al settore concorsuale per i quali viene richiesto il posto;
 - b) all'eventuale profilo, definito esclusivamente con la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) alla sede di servizio;
 - d) alle specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e) alle modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
7. Nel caso di svolgimento delle procedure comparative di cui al comma 5, lettere a) e c), del presente articolo, le proposte devono, altresì, contenere le indicazioni relative:
- a) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
 - c) alla eventuale prova didattica in un settore scientifico disciplinare a scelta del candidato ricompreso nel settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura.
8. Nel caso in cui nel bando sia specificato il profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifici disciplinari, la prova didattica dovrà essere svolta, sempre a scelta del candidato, in uno dei settori indicati.
9. La prova didattica è sempre obbligatoria nel caso di procedure per la copertura di posti di professore di seconda fascia mentre, nel caso di procedure per la copertura di posti di professore di prima fascia, è obbligatoria solo per i candidati che non rivestono già la qualifica di professori universitari di prima o di seconda fascia.
10. La prova didattica è obbligatoria anche nel caso di svolgimento della procedura di valutazione di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo.
11. Nel caso di svolgimento di procedure di valutazione di cui al comma 5, lettere a) o c), del presente articolo, le proposte, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel Titolo II del presente Regolamento, possono contenere eventuali, ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dai Consigli di Dipartimento e ritenuti necessari per il posto da coprire.
12. Nelle procedure di valutazione di cui al comma 5 lettere b) e c) il Dipartimento dovrà necessariamente tenere conto degli standard qualitativi individuati dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344.

Titolo II

Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 18 e all'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 3



Definizione degli standard

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce gli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 344, e dagli articoli seguenti.
2. Nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), del presente Regolamento, la valutazione, oltre la attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché la attività di ricerca svolta dal ricercatore a tempo determinato nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve, altresì, riguardare anche la eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso di rapporti in base ai quali, ai sensi della disposizione innanzi richiamata o dell'articolo 29, comma 5, della medesima Legge, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
3. Nel caso in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dalla Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

Valutazione della attività didattica

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché la congruenza con gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione individuati dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del presente Regolamento.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Nel caso in cui il candidato debba sostenere la prova didattica di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del presente Regolamento, la valutazione dovrà riguardare anche la prova didattica che lo stesso dovrà sostenere in un settore scientifico disciplinare a sua scelta tra quelli ricompresi nel settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura.
4. La Commissione individua e comunica al candidato almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova, tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato, tra i quali il candidato stesso sceglie l'argomento oggetto della prova.

Articolo 5

Valutazione della attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori nei quali è rilevante;
 - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Il Dipartimento può indicare una graduazione della rilevanza di tali aspetti e degli eventuali ulteriori elementi fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del presente Regolamento.
3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Ar

4. Fatta salva la possibilità, per le procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del presente Regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione analitica, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("Indice di Hirsch" o simili).

Articolo 6

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio vengono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

Articolo 7

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del presente Regolamento, i punteggi massimi attribuibili agli elementi oggetto di valutazione indicati dai Consigli di Dipartimento possono variare:
 - a) tra 20 e 35, per le attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche;
 - b) tra 45 e 70, per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e la eventuale prova didattica;
 - c) tra 5 e 25, per le attività istituzionali, organizzative e di servizio, come specificate nell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. In ogni caso la somma dei punteggi attribuiti secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo deve essere pari a 100.

Titolo III

Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 8

Procedura comparativa

1. Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, la procedura comparativa viene attivata con apposito bando di selezione, emanato dal Rettore con proprio Decreto e pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo e sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della



Unione Europea, mentre il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) al numero dei posti da coprire;
 - b) alle fasce e ai settori concorsuali per i quali vengono richiesti i posti;
 - c) agli eventuali profili, definiti esclusivamente mediante la individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nei relativi settori concorsuali;
 - d) alle strutture dipartimentali che hanno richiesto la copertura dei posti;
 - e) alle sedi di servizio;
 - f) alle specifiche funzioni, alle tipologie di impegno didattico e scientifico, ai diritti e ai doveri e al trattamento economico e previdenziale previsti in relazione ai posti da coprire;
 - g) al termine e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - h) ai requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;
 - i) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) ai criteri generali di valutazione dei candidati ai quali le Commissioni Esaminatrici dovranno necessariamente attenersi ed ai relativi pesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - k) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, con la specificazione della lingua estera oggetto della prova di esame;
 - l) all'eventuale riserva per coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio universitari di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - m) alle eventuali prove didattiche che devono sostenere i candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9, del presente Regolamento.

Articolo 9

Candidati ammessi alla procedura comparativa

1. Alla procedura comparativa possono partecipare:
 - a) gli studiosi che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura, ovvero per funzioni superiori, purché gli stessi studiosi non ne siano già titolari;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca con proprio Decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di selezione.
3. Alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa il candidato deve allegare la seguente documentazione:
 - a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;
 - c) le pubblicazioni e i lavori che intende indicare ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;
 - d) il certificato di servizio, nel caso in cui già presta servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Articolo 11

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura per la copertura del posto approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia.
2. Nelle procedure per la copertura di posti di professori di ruolo di seconda fascia la Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia ovvero appartenenti ad un ruolo equivalente in base alle tabelle di equiparazione predisposte dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel caso di componenti non provenienti da istituzioni universitarie italiane, inquadrati nel settore concorsuale relativo al posto da coprire o nel corrispondente macrosettore.
3. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente un componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica, mentre gli altri due componenti saranno sorteggiati dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno quattro aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette "Liste", che siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione
4. I Commissari scelti che non facciano parte delle predette "Liste" devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti con riferimento alle mediane stabilite nella procedura di "abilitazione scientifica nazionale" più recente indetta dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
5. In ogni caso la Amministrazione si riserva di accertare, anche "a campione", la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 4 del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Nelle procedure per la copertura di posti di professori di ruolo di prima fascia, i componenti della Commissione sono cinque.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente un componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica, mentre designa un altro componente tra gli studiosi di università di un altro Paese della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito didattico e scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura di valutazione oggetto del bando o al corrispondente macrosettore.



8. Gli altri tre componenti della Commissione saranno sorteggiati dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno cinque aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, che pur non appartenendo alle predette "Liste", siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione.
9. Nel caso in cui, interpellati almeno tre studiosi attivi in università di un altro Paese della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, questi non siano disponibili in tempi congruenti con le esigenze della Amministrazione, il Consiglio di Dipartimento procederà alla designazione di un altro componente della Commissione previa valutazione della sua elevata qualificazione scientifica.
10. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
11. La Commissione esaminatrice rientra nella tipologia dei "collegi perfetti" e, pertanto, può legittimamente svolgere le sue funzioni e i suoi compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.
12. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
13. Delle Commissioni esaminatrici non possono fare parte i professori che siano stati valutati negativamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
14. Le Commissioni possono riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
15. I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio non hanno diritto, ad alcun titolo, né a compensi né a rimborsi.
16. I componenti della Commissione Esaminatrice scelti tra i professori in servizio di ruolo presso altre istituzioni universitarie hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
17. Eventuali istanze di riconsuazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.

Articolo 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto ovvero ai posti da coprire, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curricula" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione e dei diversi pesi fissati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.

Articolo 13

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di due mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettorale con il quale la stessa Commissione viene nominata.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
3. Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione dei lavori, il Rettore, con proprio Decreto, dichiarerà decaduta la Commissione e provvederà a nominarne una altra, in sostituzione della precedente.



4. Nel caso in cui il Rettore dovesse riscontrare delle irregolarità nello svolgimento della procedura, rimette, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando alla stessa un termine per procedere alla loro eliminazione.
5. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.
6. Il Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.

Articolo 14 Chiamata

1. All'esito della procedura di valutazione comparativa di cui agli articoli precedenti, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato selezionato, o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, dei candidati selezionati dalla Commissione.
2. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto non procede alla delibera di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare e le risorse assegnate al Dipartimento per la copertura del posto rientrano nella disponibilità dell'ateneo.
4. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Titolo IV

Chiamata mediante procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 15

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell'ambito delle risorse all'uopo destinate dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel terzo anno di contratto e, di norma, entro i centoventi giorni antecedenti la scadenza del suo termine di durata, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della medesima Legge, ai fini della sua chiamata nei ruoli di professore di seconda fascia, sulla base degli standard qualitativi di cui agli articoli 3 e seguenti e all'esito della prova didattica di cui al combinato disposto dei commi 7, lettera c), 8, 9 e 10 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il ricercatore a tempo determinato, entro il termine di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, non abbia ancora acquisito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ma la acquisisca successivamente e, comunque, entro la naturale scadenza del contratto di cui è titolare, la procedura di valutazione sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
3. Nella proposta di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento designa anche i componenti della Commissione Esaminatrice, nominata dal Rettore con proprio Decreto.
4. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia ovvero appartenenti ad un ruolo equivalente in base alle tabelle di equiparazione predisposte dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel caso di componenti non provenienti da istituzioni



universitarie italiane, inquadrati nel settore concorsuale relativo al posto da coprire o nel corrispondente macrosettore.

5. Il Consiglio di Dipartimento designa direttamente due componenti della Commissione previa valutazione della loro elevata qualificazione scientifica mentre il terzo componente sarà sorteggiato dal Rettore nell'ambito di una rosa all'uopo compilata dal Consiglio di Dipartimento, nella quale devono essere rappresentati, fatta salva eventuale, motivata impossibilità, entrambi i generi, costituita da almeno tre aspiranti commissari in servizio presso altre istituzioni universitarie ed inseriti nelle "*Liste degli Aspiranti Commissari Sorteggiabili*" dei concorsi per il conseguimento della "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, pur non appartenendo alle predette "*Liste*", che siano in possesso dei requisiti necessari per poterne fare parte alla data di pubblicazione del bando di selezione.
6. I Commissari scelti che non facciano parte delle predette "*Liste*" devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle medie stabilite nella procedura di "*abilitazione scientifica nazionale*" più recente indetta dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
7. In ogni caso la Amministrazione si riserva di accertare, anche "*a campione*", la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 6 del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.
8. Il funzionamento della Commissione Esaminatrice è disciplinato dall'articolo 11 del presente Regolamento.
9. La procedura di valutazione è pubblicata sul Sito Web di Ateneo e sul Sito Web del Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
10. Al termine della procedura di valutazione, se il candidato ha superato la stessa con esito positivo, il Dipartimento propone la sua chiamata al Consiglio di Amministrazione.
11. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
12. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
13. La procedura deve essere conclusa prima della scadenza del termine di durata del contratto di cui il soggetto valutato è titolare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 16

Modalità di svolgimento della procedura di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Successivamente alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, in via transitoria e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge, è possibile attivare, fino alla data del 31 dicembre 2017 e utilizzando, comunque, una quota non superiore alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo, le procedure di valutazione comparativa di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del presente Regolamento, con apposito avviso di selezione, emanato dal Rettore e pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
2. L'avviso deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) al numero dei posti da coprire;
 - b) alle fasce e ai settori concorsuali per i quali vengono richiesti i posti;
 - c) agli eventuali profili, definiti esclusivamente mediante la individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nei relativi settori concorsuali;
 - d) alle strutture dipartimentali che hanno richiesto la copertura dei posti;
 - e) alle sedi di servizio;
 - f) alle specifiche funzioni, alle tipologie di impegno didattico e scientifico, ai diritti e ai doveri e al trattamento economico e previdenziale previsti in relazione ai posti da coprire;
 - g) al termine e alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura;
 - h) ai requisiti soggettivi richiesti per la ammissione alla procedura dei candidati;



- i) all'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati debbono produrre e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) ai criteri generali di valutazione dei candidati ai quali le Commissioni Esaminatrici dovranno necessariamente attenersi ed ai relativi pesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - k) all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, con la specificazione della lingua estera oggetto della prova di esame;
 - l) alle eventuali prove didattiche che devono sostenere i candidati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, lettera c), 8 e 9, del presente Regolamento
3. Alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che hanno conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'accesso alla seconda e/o alla prima fascia del ruolo dei professori universitari nei settori concorsuali oggetto delle procedure o in uno dei settori concorsuali ricompresi nei medesimi macrosettori.
 4. Alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che hanno conseguito la "*abilitazione scientifica nazionale*" ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'accesso alla prima fascia del ruolo dei professori universitari nei settori concorsuali oggetto delle procedure o in uno dei settori concorsuali ricompresi nei medesimi macrosettori.
 5. La Commissione esaminatrice è nominata con le stesse modalità e la medesima composizione previste dall'articolo 11 del presente Regolamento.
 6. Il funzionamento della Commissione Esaminatrice è disciplinato dall'articolo 11 del presente Regolamento.
 7. La valutazione dei candidati viene effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione.
 8. I criteri di valutazione debbono essere stabiliti nel rispetto degli standard di qualificazione didattica e scientifica e dei pesi fissati, per le diverse attività, dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura e pubblicati nel bando.
 9. Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto ovvero ai posti da coprire, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "*curricula*" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
 10. Il competente Consiglio di Dipartimento propone, entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, la chiamata del candidato selezionato, o, in caso di procedure che prevedano la copertura di più posti, dei candidati selezionati dalla Commissione.
 11. La proposta di chiamata è deliberata dal competente Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
 12. Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato dal comma 10 del presente articolo, il Dipartimento non procede alla chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, la copertura di posti per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali la stessa procedura è stata attivata e, ove previsto, anche per il medesimo settore scientifico-disciplinare e le risorse assegnate al Dipartimento per la copertura del posto rientrano nella disponibilità dell'ateneo.
 13. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Titolo V



Chiamata Diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230

Articolo 17

Chiamata diretta o per chiara fama

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera d), del presente Regolamento, è possibile procedere alla copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia mediante la chiamata diretta di:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 2 maggio 2011, n. 236, e/o da successivi Decreti Ministeriali;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nell'ambito del programma che prevede il "rientro dei cervelli", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle istituzioni universitarie italiane e abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 1° luglio 2011, n. 276, e/o da successivi Decreti Ministeriali, finanziati dalla Unione Europea e/o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
2. È altresì possibile procedere alla copertura di posti di professore di prima fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Articolo 18

Modalità di svolgimento della procedura di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato propone la "chiamata diretta" o la "chiamata per chiara fama", ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento, motivandola con una dettagliata relazione sulle qualità didattiche e scientifiche dello studioso per il quale la chiamata viene proposta.
2. Al fine di procedere alla chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, il Rettore formula una specifica proposta al Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla chiamata, previo parere di una Commissione, nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, composta da tre professori ordinari che afferiscono al settore scientifico disciplinare per il quale la predetta chiamata è stata proposta.
3. Non è richiesto il parere della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente Regolamento effettuate entro i tre anni successivi alla data di emanazione del provvedimento con gli esiti della relativa procedura di selezione.
4. In caso di esito positivo della procedura, il Rettore, con proprio Decreto, dispone la nomina in servizio dello studioso e il suo inquadramento nei ruoli dei professori universitari e determina la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 19

Disposizioni varie



1. Le nomine in ruolo disposte a seguito del perfezionamento delle procedure previste e disciplinate dal presente Regolamento decorrono, di norma, dal primo novembre successivo alla chiamata ovvero da una data anteriore o posteriore, nel caso in cui ricorrano specifiche esigenze didattiche e/o scientifiche debitamente motivate dalle strutture dipartimentali che hanno proposto la chiamata.
2. Ai fini della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia mediante la procedura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del presente Regolamento, la idoneità conseguita ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla "*abilitazione scientifica nazionale*", limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 20
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

Ally